

Paolo Gabriele Nobili
***L'emersione di Gromo e dei comuni dell'alta Valle Seriana
nel passaggio tra giurisdizione vescovile e cittadina
(XII sec. - primo terzo XIII)***

[in «statuerunt quod Comune de Gromo et omnes habitantes sint Burgum et burgienses». *Da locus a comune rurale a borgofranco: l'affermazione di Gromo tra XII e XIV secolo*, Prefazione di Riccardo Rao, Gromo, Comune, in corso di stampa © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Il XII secolo: prime tracce di un'organizzazione comunitaria in alta valle

Ben note alla storiografia sono le vicende relative ai possedimenti ed alla giurisdizione dell'episcopato bergamasco in alta Valle Seriana¹.

Le prerogative del presule in zona derivano dalla permuta del 1026 con il lontano monastero di San Martino di Tours che, ancora in periodo altomedievale (774), aveva ricevuto l'intera area in donazione da Carlo Magno. Lo scambio di inizio millennio riguardava diverse valli (Camonica, Scalve, Seriana), ma il testo dell'accordo si sofferma particolarmente su quello che appare il territorio di maggiore interesse per la sede vescovile e che, non a caso, molti decenni dopo susciterà le più accese dispute con i valligiani e il comune cittadino: l'area metallifera in alta Valle Seriana, da Ardesio a Valbondione passando per Gandellino e Gromo. In realtà il documento del 1026 non nomina esplicitamente Gromo², ma le località finitime, o poco distanti, di Valbondione, Gandellino, Ardesio, Clusone e Gorno³. In questo periodo non si dà ancora una definizione di Gromo quale centro a sé stante, capace di un'organizzazione autonoma anche se, con Ardesio, nei documenti dell'epoca successiva verrà indicato come punto di riferimento per tutta la zona.

Nel XII secolo e fino alla metà del secolo successivo le fonti episcopali⁴ definiscono tutta l'area quale «curia di Ardesio»⁵, facendo riferimento a quello che, probabilmente, costituiva il centro maggiore e di più facile riconoscibilità da parte dei notai urbani che lavoravano per il vescovo. E, in effetti, a partire da Ardesio e proseguendo verso settentrione iniziava allora un territorio di compatta giurisdizione vescovile. Le stesse miniere di argento e di ferro, site senza dubbio sul

* Ringrazio la prof. Patrizia Mainoni e la d.ssa Giulia Belletti per la lettura del capitolo *in fieri* e le considerazioni avanzate.

¹ Bastino per ora i riferimenti a B. BELOTTI, *Storia di Bergamo e dei bergamaschi*, Bergamo, 1959 (I ed. Bergamo, 1940), II, pp. 150-151; G. BARACHETTI, *Possedimenti del Vescovo di Bergamo nella valle di Ardesio. Documenti dei secoli XI-XV*, "Bergomum" LXXV (1980), fasc. 1-3, pp. V-LIII, pp. 3-208; C. STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni a Bergamo: dal comune alla signoria*, Milano, 1984, pp. 259 ssg.; F. MENANT, *Bergamo comunale: storia, economia e società in Storia economica e sociale di Bergamo. I primi millenni: il comune e la signoria*, a cura di G. CHITTOLINI, Bergamo, 1999, pp. 89 ssg. Il Barachetti pubblica in appendice una serie di atti tratti dai *Diplomata seu iura episcopatus* dell'Archivio Storico Diocesano, ripartendoli in atti circa i diritti del vescovo in Valle d'Ardesio, che numera, atti circa i possessi, che scrive di seguito e per cui basterà il riferimento alla pagina dell'edizione, ed un estratto del cosiddetto *Rotulum episcopatus Bergomi*, di cui si rimanderà alla pagina ed all'anno dell'atto.

² Non è un caso che Gromo e Ardesio non siano presenti né in A. MAZZI, *Corografia bergomense nei secoli VIII, IX e X*, Bergamo, 1880, né in S. DEL BELLO, *Indice toponomastico altomedievale del territorio di Bergamo (sec. VII-IX)*, Bergamo, 1986.

³ «in valle que dicitur Sariana [...] in locis et fundis Bundelione, Gandaline, Ardesie, Clusione, Gorno et in eorum territorii vel pertinentiis», come da BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., atto del 30 luglio 1026 alle pp. 85-89 che prevede uno scambio tra i monaci di s. Martino di Tours e il vescovo di Bergamo, Ambrogio, che concede «id sunt casis et omnibus rebus terretoriis iuris [...] quibus sunt positas » in Valle Seriana; per le vicende del periodo si rimanda al contributo di J. JARNUT, *Lo sviluppo del potere secolare dei vescovi bergamaschi fino alla lotta per le investiture*, in *Bergamo e il suo territorio nei documenti altomedievali*, a cura di M. CORTESI, Bergamo, 1991, pp. 69-79 ; per i vassalli vescovili, MENANT, *Campagnes lombardes. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle*, Roma, 1993, pp. 633-655.

⁴ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., atti nel *Rotulum episcopatus* alle pp. 190 (1214), documento. n. XIV del 15 marzo 1235 alle pp. 39-43, doc. n. XXII del 7 novembre 1254 a p. 71, un'investitura del vescovo a Pietro Rainoldi di ogni giurisdizione sulla valle di Ardesio e vene argentifere per 40 lire da dare *pro fodro* per conto del vescovato.

⁵ Sul significato di "curia" come termine indicante un'unità gestionale (economica, fiscale e giurisdizionale), in particolare per un'area attigua (la Val Borlezza), si veda A. POLONI, *Storie di famiglia. I da Fino tra Bergamo e la montagna dal XII al XVI secolo*, Fino del Monte, 2010, p. 32.

territorio di Gromo, nell'atto del 1078 sono indicate⁶ trovarsi in un generico «in montibus de valle Ardexie de ipsa valle Ardesie»⁷, senza bisogno di aggiungere altre specificazioni.

La descrizione della regione fornita dalla documentazione vescovile di XI secolo viene ripetuta parola per parola anche negli atti seguenti. Si fa menzione di un territorio che «è consueto chiamare curia di Ardesio e valli»⁸, entità geografica estesa «in valle e sui monti»⁹ e che raggiunge da una parte Clusone e dall'altra Valbondione¹⁰. Nel corso del XII secolo a questa definizione si affianca quella di «vallis Ardexie seu Grumi», oppure di «curia Ardesii et Grummi»¹¹. Soltanto successivamente i documenti scinderanno tra le due località, ossia tra i *loci* di Ardesio e di Gromo entro cui, a cavallo dei primi decenni del Duecento, si formeranno i “comuni rurali”. Queste nuove entità diventeranno gli interlocutori esclusivi per l'autorità vescovile e, in un secondo tempo, per il comune cittadino che, subentrato alla signoria episcopale proprio al limite di quel periodo, diventerà l'unico *dominus* dell'area.

Bisogna quindi guardare alla successiva organizzazione del territorio per capire come si articolasse la rappresentanza di centri abitati che, nelle descrizioni dei rogiti più antichi, risultavano ancora confusi in un insieme indefinito. Sta di fatto che, sia dalla permuta con San Martino di Tours, sia dagli atti quelli seguenti, nonostante le incertezze nella grafia (Gromo, per esempio sarà scritto come *Cromum*, *Grommum*, *Gromum*...), la sovrapposizione tra la toponomastica medievale e quella attuale appare pressoché integrale, come hanno già rilevato gli storici che si sono interessati della regione¹².

Di una organizzazione comunitaria in valle si fa menzione per la prima volta all'interno di una vertenza con l'episcopato per i diritti di sfruttamento delle miniere. La traccia appare nell'arbitrato del 1145 condotto dai consoli di giustizia di Bergamo in merito all'assegnazione delle vene di ferro del monte Secco e di altri filoni, già sfruttati o ancora da scoprire, nella «valle de Ardesie in monte et plano», a cui si aggiungono diritti minori (caccia, alpeggio, raccolta di legna)¹³. Davanti ai magistrati si presentano da una parte Gregorio, vescovo di Bergamo, e dall'altra quelli che sono definiti i «vicini della valle di Ardesio» (indicando così gli abitanti, i *vicini*, di una comunità, una *universitas*)¹⁴, o ancora, gli «uomini della curia o valle di Ardesio», secondo la definizione data loro dalle fonti episcopali. Per dirimere la controversia sono convocati tre testimoni che significativamente, non appartenevano a località di quel tronco di valle, ma a centri confinanti: si tratta di un abitante di Clusone (certo Rulio *de Cliscione*), di uno di Gavazzo, presso Rovetta, (Rastello *de Gavazo*) e di uno di Fino dal Monte. Costui, peraltro, è l'unico menzionato con cognome o nome di famiglia, Martino *Lazaronis de Fine*.

Questi personaggi, certamente esperti dei luoghi e degli equilibri locali, giurarono sulla abitudine dei valligiani, in vigore da almeno quaranta anni, di sfruttare le miniere contese per conto proprio e senza dovere nulla al vescovo¹⁵. La sentenza sui diritti di sfruttamento dei giacimenti minerari sarà quindi favorevole agli uomini della cosiddetta «valle di Ardesio» che, come è detto, oltre Ardesio doveva comprendere le altre località di alta Valle Seriana. Eppure, nonostante non fosse

⁶ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., atto del 30 luglio 1026 alle pp. 85-89: «Vene argenti [...] quam avere viso sum»

⁷ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., doc. n. II del 2 gennaio 1078 a p. 4.

⁸ «super terram sicut appellatur et appellari consuevit curia de Ardexie et vallis».

⁹ Gli atti indicano la sua estensione «in plano et in monte», «in plano et in vallis».

¹⁰ «finis a villa de Clixione insusum usque ad Bondionum».

¹¹ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., doc. n. XIV del 15 marzo 1235 alle pp. 39-43.

¹² MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 141: «si può dire che la rete di villaggi e frazioni è sul posto verso il 1200 in tutta la montagna. [...] in tutta la Val Seriana, sui territori di Gandellino, Gromo e Ardesio [...] in tutti questi settori [...] gli abitati nominati sulle cartine 1/25.000 possono essere in maggioranza identificati a partire dagli anni attorno al 1100 o almeno agli ultimi decenni del XII secolo» [la traduzione è nostra].

¹³ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., doc. n. V del marzo 1145 a p. 8.

¹⁴ *Vicini universitas* è espressione abituale per indicare i membri di un comune rurale nel XIII secolo, periodo in cui si infittiscono le tracce documentari e si stabilizzano le espressioni, come da P.G. NOBILI, *Nel comune rurale del Duecento. Uso delle scritture, metodi di rappresentanza e forme di percezione di sé delle comunità del contado bergamasco lungo il XIII secolo*, “Bergomum” CIII (2008), pp. 7-80, pp. 35 e sgg.

¹⁵ Si tratta sicuramente di notabili del luogo, di cui Alma Poloni ipotizza relazioni vassallatiche con il vescovo, come da POLONI, *Storie di famiglia* cit., pp. 12-16.

quello l'oggetto del contendere, nella delibera viene anche confermata la giurisdizione episcopale sull'area e il divieto di costituire soggetti politici autonomi. Infatti sono espressamente proibite quelle riunioni di valligiani sull'Alpe Pagherola, presso Gromo, che hanno preceduto l'arbitrato dei consoli di Bergamo, perché suscettibili di generare moti antivescovili o, almeno, pretese illegittime¹⁶. Come già evidenziato dalla storiografia¹⁷, la notizia allude, ed è la prima a farlo, a una qualche forma di organizzazione nella zona, così come alla volontà degli abitanti di darsi una voce comune e, forse, anche propri rappresentanti.

In tal senso, più trasparente è la concessione, che poi verrà molto contestata¹⁸, delle giurisdizioni sulla valle da parte del vescovo Guala¹⁹, avvenuta una trentina di anni dopo (1179). Destinatari del beneficio, molto oneroso (200 lire), sono gli stessi abitanti di quest'area montana che si fanno rappresentare da ufficiali elettivi, denominati, allo stesso modo di quelli cittadini, come "consoli"²⁰. Questi ultimi infatti sono i «consoli di Ardesio e della valle», che agiscono certamente a nome della località di Ardesio, ma anche degli altri centri compresi nel suo territorio²¹. Uno dei due consoli è un certo Cremonese *de Cromo* (o, meglio, *de Gromo*), che opera accanto ad Ambrogio Rancasca, costui abitante con certezza ad Ardesio²². Parrebbe questo l'indizio di una rappresentanza definita su base territoriale, un console proveniente, con grande probabilità, da Gromo, e l'altro da Ardesio. Che il territorio di Gromo fosse compreso nella «valle di Ardesio» è testimoniato anche dal breve elenco dei centri confinanti con quest'ultima entità presente nell'atto del 1179 e per i quali, in caso di discordie, ci si sarebbe dovuti rivolgere alla mediazione del vescovo: tra essi si trovano Scalve, Clusone, Sondra e Parre, ma non Gromo, che evidentemente ne faceva già parte.

Si intravede così la costituzione di un'organizzazione unitaria, il cosiddetto «comune di Ardesio e della valle», che esprime propri inviati, i consoli, agenti a nome dei membri del villaggio e, a loro detta, anche dei *divisi*, cioè coloro che, pur vivendo in zona, erano nobili o cittadini, e quindi non facevano parte dell'organizzazione comunale dei *rustici*. La concessione di Guala contiene un accurato elenco di diritti signorili trasferiti dal presule ai valligiani e altrettanti da lui mantenuti, ma anche l'indicazione delle zone riservate in via esclusiva alla parte episcopale per l'alpeggio e lo sfruttamento delle risorse: il monte Secco, già oggetto dell'arbitrato del 1145, e le aree contigue²³. L'utilizzo di tutto il resto del territorio, tutto il «comune e foresta di Ardesio e valli» sarebbe invece spettato ad ogni abitante dell'area.

Il cosiddetto *Rotulum episcopatum* è un documento del 1258 che elenca i diritti signorili del vescovo riassumendo molto sinteticamente gli atti precedenti. Stante alle indicazioni lì contenute, dopo soltanto una quindicina di anni questa rappresentanza unitaria della valle, nel secolo successivo mai più testimoniata²⁴, appare già frazionata in quella delle località che la popolavano. Nel 1193 un successore di Guala, il vescovo Lanfranco, ordina ai consoli di Gromo e ai consoli di Valgoglio, menzionati ora quali "comuni" autonomi, di dirimere una non meglio identificata lite – forse vertente su questioni di confine e di utilizzo di territori collettivi – tra i propri centri («inter

¹⁶ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., doc. n. V del marzo 1145 a p. 8: «nec in Pacheriola debent tra se conversari ut dampnum sue conditionis episcopatus patiatur». Si tratta dell'Alpe Pagherola, poi nel territorio comunale di Valgoglio.

¹⁷ BELOTTI, *Storia di Bergamo* cit., II, pp. 150-151; G. SILINI e A. PREVITALI, *Statuta de Gromo*, Rovetta, 1998, p. 10.

¹⁸ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., doc. n. VI del 31 ottobre 1179 alle pp. 9-14.

¹⁹ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., atti 7 marzo 1219 e del 16 marzo 1219 alle pp. 141-144.

²⁰ Sull'organizzazione dei comuni rurali delle origini si rimanda a MENANT, *Bergamo comunale* cit., pp. 85-86.

²¹ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., doc. n. VI del 31 ottobre 1179 alle pp. 9-14: «nomine comunis et nomine divisi Ardesii et tocus vallis».

²² Sui Rancasca, consoli di Ardesio nel tornante tra XII e XIII secolo e anche gastaldi vescovili, si rimanda a MENANT, *Pour une histoire Pur une histoire médiévale de l'entreprise minière en Lombardie*, "Annales. ESC" (1987), n. 4, pp. 779-796, p. 796 nota 77; Id. *Campagnes lombardes* cit., p. 756; Id., *Les chartes de franchise de l'Italie communale. Un tour d'horizon et quelques études de cas*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XI e-XIV e siècles): réalités et représentations paysannes*, a cura di M. BOURIN e P. MARTINEZ SOPENA, Paris, 2004, pp. 239-267, p. 257 nota 55.

²³ Si tratta delle aree «in Votala et in Plagro et in valle de Ascereto, excepto busco Campilii», indicando quest'ultimo Paghera di Campelli, ora Spiazzi di Gromo. BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., doc. n. VI del 31 ottobre 1179 alle pp. 9-14.

²⁴ Resta menzione per il 1194 di consoli della valle di Ardesio responsabili delle sicurezze delle miniere, come oltre.

ipsa comunia»). Si presume che il linguaggio espresso dalle poche righe del *Rotulum*²⁵ corrisponda all'atto originale e, al contrario, non rispecchi la sensibilità della metà del XIII secolo in cui questi *loci* sono divenuti, come per il resto delle località della Bergamasca, "comuni rurali" autonomi e provvisti di rappresentanti elettivi.

Una ventina di anni dopo (siamo nel 1214), lo stesso *Rotulum* riporta di una richiesta di sottomissione fatta dal vescovo Giovanni ai consoli del solo "comune di Gromo" (i «consules comunis loci de Gromo»), Zambono Fruscono e Martino Cugias, agenti a nome dell'intera collettività. Ci si trova in un momento in cui a Gromo, come nel resto del contado orobico, per esigenze di governo interno ai villaggi o perché sollecitati da parte cittadina, si infoltiscono le menzioni di enti convenzionalmente denominati "comuni rurali", come sarà manifesto di lì a poco. A parte queste menzioni tarde del *Rotulum episcopatus*, la prima testimonianza, di cui resta riferimento originale, della costituzione a Gromo di un comune rurale autonomo risale al 1219. Allora, su istanza del vescovo, un servitore del comune di Bergamo (in pratica un messo comunale) a quarant'anni dalla concessione di Guala del 1179 ingiunge ai beneficiari la restituzione di tutti i beni e diritti accordati²⁶. Tuttavia i destinatari dell'ordinanza non sono direttamente gli «uomini della valle» o il «comune di Ardesio e delle valli», cui era espressamente rivolto l'atto del 1179, ma quei nuovi soggetti che nel frattempo si erano formati in zona. L'inviato comunale si reca difatti prima ad Ardesio, rivolgendosi ai tre consoli locali, al rappresentante del comune, il «sindicus», e all'insieme degli uomini di quel luogo (la «universitas illius comunis»). Spostatosi a Gromo («in loco de Grommo»), il messo ripete l'ingiunzione ai due consoli locali, di cui vengono ricordati i nomi (Alberto Alcarde e Loterio *de Gandalina*, «consoli del comune di Gromo e della valle»), e alla totalità dei membri di questo ente autonomo, l'«universitas illius comuni seu vallis». L'ordine portato ai rappresentanti di Ardesio e di Gromo, recepito anche a nome del comune, della generalità dei *vicini* e dei singoli uomini (i *divisi*) abitanti in quei due luoghi, consiste nel presentarsi a Bergamo, presso i consoli giustizia, per rispondere dell'annullamento della transazione del 1179, perché lesiva dei diritti dell'episcopato e pertanto ritenuta non valida²⁷.

Così, nel secondo decennio del Duecento il soggetto "comune rurale di Gromo" e i suoi ufficiali elettivi, i consoli, vengono formalmente riconosciuti dalla magistratura cittadina (i consoli di giustizia e, per loro conto, i servitori del comune di Bergamo). Sono queste istituzioni territoriali, dalla lunghissima durata²⁸, che finalmente vanno a sostituire le organizzazioni precedenti, quelle puramente informali come i «*vicini della valle*» protagonisti dell'arbitrato 1145, e quelle sfumate e omnicomprensive come il cosiddetto «comune di Ardesio e delle valli», destinatario della concessione del 1179. L'organizzazione comunale dei centri di alta Valle Seriana, nel XII secolo evanescente ed intermittente, attraverso la mediazione cittadina si farà in un breve volgere di anni stabile e regolata formalmente.

L'emersione dei comuni nella disputa tra città ed episcopato (primo terzo del XIII sec.)

Non è casuale che l'attestazione definitiva dell'esistenza di strutture stabili del comune di Gromo, cioè di un ente «comune de Gromo», di magistrati elettivi quali i consoli rurali, di un territorio comunale distinto dai centri contermini, compaia subito dopo il processo di "distrettuazione" portato avanti dal governo cittadino nel terzo e quarto decennio del Duecento²⁹. Tra il 1220 ed il 1235 le autorità urbane, su impulso di rettori provenienti da altre città e del personale al seguito, mettono in atto un programma di suddivisione generale del contado in singole aree di pertinenza

²⁵ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., doc. a p. 195.

²⁶ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., doc. del 16 marzo 1219 alle pp. 142-143.

²⁷ Sull'intersezione tra le competenze giurisdizionali cittadine e i diritti vescovili, o quello che ne resta, si tornerà in seguito.

²⁸ Pur nella diversità dei quadri politici, i "comuni rurali" perverranno fino alle soglie della contemporaneità. Sulla questione si vedano le considerazioni di G.M. VARANINI, *Poteri e territorio: un lungo medioevo?*, in *Lo spazio politico locale. Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea*, a cura di R. BORDONE, P. GUGLIELMOTTI, S. LOMBARDINI, A. TORRE, Alessandria, 2007, pp. 391-396.

²⁹ Basti il rimando a P.G. NOBILI, *Appartenenze e delimitazioni. Vincoli di vicinanzia e definizioni dei confini del territorio bergamasco nel secondo terzo del Duecento*, "Quaderni di Archivio bergamasco" 3 (2010), pp. 25-60, e bibliografia citata.

dei comuni rurali. È il capoluogo che, con straordinaria consapevolezza amministrativa, determina quali luoghi (indicati quali *loci*) debbano organizzarsi in enti di autogoverno, e quali entità minori (contrade, *ville*, altri *loci*) siano da accorpate tra di loro per dar vita a comuni unitari. Viene predisposta una lista di tutti i comuni contado, fiscalmente ripartiti in quattro gruppi denominati “fatte” («*facte*»), denominati con il riferimento delle porte cittadine.

I comuni rurali così individuati, a loro volta, sono obbligati a darsi una propria organizzazione tramite la costituzione di consigli ristretti (i consigli di credenza) e l’istituzione di rappresentanti, i consoli, scelti secondo le norme definite dal governo centrale (secondo un sistema misto di elezione e nomina diretta)³⁰. Questi ultimi ufficiali costituiranno gli interlocutori per ogni richiesta provenienti dal centro (fiscali, giudiziarie, militari). Infine, all’organigramma locale viene sovrapposta un’ulteriore figura, il podestà rurale, scelto non un tra i *rustici* ma un cittadino o un *dominus* del contado e la cui remunerazione, non lieve, viene addossata alla comunità per cui presta servizio.

La regione orobica diventa così un’unità territoriale sottoposta al governo urbano e tendenzialmente omogenea e disciplinata, il vero e proprio «distretto di Bergamo» («*districtus Pergami*») o «virtù di Bergamo» («*virtus Pergami*»), così come viene definito dalle fonti di matrice cittadina. Dal momento in cui si forma questa organizzazione, certo suscettibile di piccole variazioni, di unioni di comuni demograficamente esigui³¹, Gromo, come gli altri centri della valle, appare già costituito come “comune” autonomo («comune per se»), indipendente («*segregato et diviso ab altris*»)³², e interlocutore esclusivo del capoluogo per conto del suo territorio e della sua popolazione.

La conferma di questo stato di cose compare negli statuti minerari fatti promulgare nel 1229 dal podestà milanese Robaconte da Mandello. Ci si trova allora nel pieno del processo di collocazione di Bergamo nella parte imperiale fedele a Federico II, scelta che avrà gravi conseguenze all’interno del gruppo al potere in città³³, senza che venga tuttavia interrotta la politica di strutturazione amministrativa del contado. Tramite le ordinanze del 1229 le autorità comunali istituiscono il monopolio della raffinazione dei metalli per la città, prevedendo la distruzione delle fucine rurali; è evidente che si ha a che fare con un altro aspetto del programma di centralizzazione, – giurisdizionale, amministrativa ed economica –, portato avanti nello stesso volgere di anni³⁴. Queste disposizioni, chiamate “statuti minerari”, verranno subito contestate dal vescovo perché lesive delle sue prerogative di estrazione e smercio in valle, aprendo una controversia tra episcopato e comune che in tempi brevi si concluderà con una sostanziale prevalenza della parte cittadina.

Qui importa come i destinatari locali delle ordinanze minerarie fossero le organizzazioni, già impiantate e funzionanti, dei comuni rurali dell’area montana, specialmente di Gromo, di Ardesio e di Castro, presso Lovere. Si comprende quindi come la lettura degli “statuti minerari”³⁵ possa fornire importanti indicazioni in merito agli enti di governo territoriale. Innanzitutto il tronco terminale della Valle Seriana viene definito espressamente come «la valle di Ardesio o di Gromo»

³⁰ *Statuto di Vertova* (edito in appendice a P. GUSMINI, *Vertova medievale*, Vertova, 1980), §118: «*De officialibus eligendis*»; G.P.G. SCHARF *Gli statuti duecenteschi di Vertova e Leffe*, in *Statuti rurali lombardi del secolo XIII*, a cura di L. CHIAPPA MAURI, Milano, 2004, pp. 91-104, p. 101; M. BLATMANN, *Wahlen und Schrifteinsatz in Bergamo im 13. Jahrhundert*, in *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung*, München, 1995, pp. 246-247; STORTI STORCHI, *Diritto ed istituzioni a Bergamo: dal Comune alla Signoria*, Milano, 1984, pp. 266-267.

³¹ *Lo statuto di Bergamo del 1331* a cura di C. STORTI STORCHI, Milano, 1986, XII §11 replicante norme dello *Statutum Vetus* primoduecentesco.

³² Archivio di Stato di Bergamo, Fondo Notarile, cartella 2 registro 1, p. 41 del 20. 6. 1281, notaio Viviano di Alberto Gatti riguardante i comune della Val di Scalve.

³³ Si veda L. BAIETTO, *Il papa e le città: papato e comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, Spoleto, 2007, pp. 298 ssg. e bibliografia ivi menzionata.

³⁴ P. MAINONI, *Le radici della discordia. Ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra XIII e XV secolo*, Milano, 1997, pp. 21 ssg.

³⁵ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., doc. n. XIV del 15 marzo 1235 a p. 39. Gli “statuti minerari” sono compresi all’interno della lettera di Umfredo di Sorlasco procuratore del vescovo Giovanni a vescovo Guala di Brescia, posta al *sindicus* del comune di Bergamo, il notaio Oberto de Caniasii.

(«vallis Ardesii seu Grumi»)³⁶, prevedendo che nessun affiniatore di argento debba prestare la sua opera dal ponte di Nossa in su, in specie nei due luoghi Ardesio e di Gromo («et specialiter in locis de Ardesie et de Grommo»), e relativi circondari.

Si evidenzia quindi l'avvenuto distacco tra i centri di Gromo ed Ardesio: non soltanto sono riconosciuti come località a sé stanti (ambidue possono denominare l'intera alta valle), ma di ciascuna si individua, oltre all'abitato, uno specifico territorio dotato di confini³⁷. Le autorità urbane indicano come interlocutori privilegiati i consoli locali, ufficiali, in tempi brevi eletti dai *vicini*, i membri dei comuni rurali. L'organizzazione comunale di Gromo e Ardesio viene quindi sottoposta alla medesima disciplina delle altre località a quali si rivolgono i medesimi «statuti minerari», Scalve, Valbondione, Clusone, Sarnico, Val Brembana, Almenno, Capriate e Villa di Ripa d'Adda. Gli ufficiali di tutti questi centri dovranno vigilare sulla presenza di fucine³⁸, avendo competenza sui loro abitati, i *loci*, e sulle le aree da essi dipendenti, i *territoria* («in eorum locis vel territoriis»).

Per Gromo, Ardesio e Castre si prevede un ulteriore vincolo che mette ancor di più in rilievo la funzione dei locali organi di autogoverno. Sono questi i comuni più direttamente interessati al provvedimento, data l'importanza dell'attività di estrazione e lavorazione mineraria sul loro territorio e, soprattutto, quelli in cui l'episcopato di Bergamo vantava risalenti diritti minerari, pesantemente compressi dalle ordinanze del 1229. I consoli dei tre centri dovranno prestare giuramento di rispettare quanto disposto³⁹, in particolare seguire ogni capitolo statutario relativo ai metalli, prestare fede a chi (in numero di due persone o più) rilevasse la presenza di fucine sul territorio comunale, e riferire alle autorità cittadine la verità sulla questione. Chi avrebbe denunciato la presenza di fonderie sarebbe stato ricompensato con la metà di tutte le pene pecuniarie disposte per i trasgressori.

Limitatamente alle località di Gromo ed Ardesio viene poi prevista la designazione di due gruppi costituiti da quattro «pubblici accusatori» ciascuno⁴⁰, incaricati di individuare i contravventori alle norme sui metalli. Questi due comuni vedono così affidare a sé un carico di responsabilità aggiuntiva, poiché la nomina degli *acusatores* è delegata alle autorità locali, sentito il parere del podestà di Bergamo e dei consoli della corporazione dei mercanti (il «paratico» come è detto in area bergamasca). Anche i «pubblici denunciatori», – uomini avveduti, non sottoposti a provvedimenti di bando e conoscitori dei luoghi, dal cui seno sono probabilmente scelti –, verranno premiati con una parte delle taglie comminate ai contravventori, da sessanta soldi a dieci lire secondo le trasgressioni.

È questa tutta un'organizzazione messa in piedi dall'autorità cittadina per venire incontro a proprie esigenze di controllo e di centralizzazione, come accadeva per altri settori. Anche in campo fiscale (raccolta dell'imposta diretta e delle «taglie straordinarie»), nei lavori pubblici, nel perseguimento giudiziario dei debitori, e per la salvaguardia delle proprietà di cittadini e nobili le autorità del capoluogo impiegano e plasmano l'apparato dei comuni rurali, come fosse il proprio terminale esecutivo sul territorio⁴¹.

A seguito dell'emanazione degli «statuti minerari», la zona valliva di Ardesio e Gromo diventa quindi l'area dello scontro giurisdizionale tra vescovato e comune: per il primo infatti è la *curia de Gromo* (indicando con «curia», si ricorda, l'unità gestionale da parte vescovile), come viene definita nei documenti di matrice episcopale, per gli altri semplicemente il *comune de Grumelli de Gromo*, designando così l'unità amministrativa, il «comune rurale», di una porzione di quel territorio

³⁶ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., doc. n. XIV del 15 marzo 1235 a p. 39.

³⁷ Viene indicato infatti che non si avranno fucine «nec in territoriiis neque confinibus ipsorum locorum».

³⁸ «teneantur et debeant proibere et non permitteri fieri nec haberi [...] specialiter infrascriptas fucinas»

³⁹ «et cogantur consules de Grummo [...] satisfacere et iurare de sic attendere et observare»

⁴⁰ «ut eligant [...] quatuor cercatores et acusatores publici in loco de Grommo».

⁴¹ Si rimanda a P.G. NOBILI, *Comuni montani e istituzioni urbane di Bergamo nel Duecento. Alcuni casi di un rapporto dal difficile equilibrio*, in *Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali*, a cura di R. RAO, in stampa, e bibliografia menzionata.

complessivo, il contado o la «virtù di Bergamo»⁴², che era globalmente rivendicato dalle autorità cittadine.

La migliore rappresentazione del conflitto tra episcopato e comune urbano, che certamente travalica il ruolo dei centri rurali dell'area, è fornita dalle testimonianze presentate al vescovo di Brescia, Guala, delegato pontificio e incaricato di dirimere una contesa che anche allora era ritenuta di importanza fondamentale per la forma istituzionale della regione. Al suo interno si gioca infatti lo stabilimento definitivo delle autorità urbano sul contado, come evidenziato più volte dalla storiografia⁴³, e la sua giustificazione.

Nelle dichiarazioni dei testimoni da parte comunale, riportate parola per parola dal verbale, si trova la motivazione della rivendicata supremazia da parte cittadina. L'autorità di Bergamo su persone e luoghi dell'alta Valle Seriana⁴⁴ viene infatti attestata per consuetudine (il rendiconto insiste sulla declinazione del verbo *consuescere*)⁴⁵, perché sempre esercitata a memoria d'uomo su tutta l'area in questione, e specialmente sulle due località contese, Gromo e Ardesio. Ciò non appare solo convinzione dei dichiaranti, due cittadini bergamaschi che hanno avuto funzioni di inviati ed esattori comunali in quella zona: era anche opinione comune, *vox et fama*, che la giurisdizione sulla valle spettasse non all'episcopato ma al comune di Bergamo, con la sola, rilevante, eccezione dello sfruttamento delle miniere («exceptis de methallis»).

Le deposizioni riportano poi in quattro punti come si concretizzasse la soggezione dei valligiani (gli «homines illius vallis») all'autorità urbana. Gli abitanti dell'alta Valle Seriana infatti obbediscono alle disposizioni del rettore urbano⁴⁶, versano l'imposta diretta (il fodro) al capoluogo⁴⁷, rispondono, sia individualmente sia quale comune («in comuni et in diviso»), agli ordini degli ufficiali cittadini e, se gli viene ordinato, si mettono a disposizione del podestà⁴⁸. Si tratta di una breve ma incisiva articolazione degli obblighi dei *rustici*, quelli fiscali, quelli relativi ai lavori pubblici (obbedire ai precetti, «facere alia pro comuni Pergami»), e, probabilmente, anche gli oneri militari, di cui appare un'eco nelle convocazioni a Bergamo da parte del rettore urbano.

In linea di principio, si rimarca come gli uomini della valle, e quelli di Gromo (e di Ardesio) specialmente, debbano comportarsi nello stesso modo degli altri abitanti di condizione *rusticana* appartenenti al contado⁴⁹, sotto pena di una forte ammenda, soprattutto per chi avesse mancato di versare il fodro⁵⁰. In concreto, gli ufficiali interrogati (tra cui un esattore, l'*exactor banni*) giurano di aver osservato da lungo tempo l'obbedienza dei membri dei locali comuni, ed espressamente dei consoli, ai loro precetti⁵¹. Non c'è più traccia della giurisdizione vescovile nella zona e

⁴² Sull'estensione del contado di Bergamo, tendenzialmente replicante la diocesi, si veda MAZZI, *Corografia bergomense* cit., alle voci «comitatus» e «diocesi bergomense», pp. 179-189 e 215-225; Id. *Studi Bergomensis*, Bergamo, 1888, pp. 212 ssg.; MENANT, *Bergamo comunale* cit., p. 81.

⁴³ Si veda STORTI STORCHI, *Diritto ed istituzioni* cit., p. 259; MENANT, *Bergamo comunale* cit., p. 89: «L'autorità del comune sul territorio rurale è riconosciuta per consuetudine, come dimostra chiaramente, il 13 maggio 1235, la testimonianza di un magistrato comunale a proposito della giurisdizione della valle di Ardesio, contestata dal vescovo [...] che si riferisce ad un uso immemorabile: il Comune di Bergamo esercita e ha sempre avuto la consuetudine di esercitare (*consuevit exercere*) sino a che risalga il mio ricordo, la piena giurisdizione, l'*honor et districtus* nella valle».

⁴⁴ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., doc. n. XIV del 15 marzo 1235 a p. 39. Indicata quale l'«honor et districtus omnium ipsorum comunium et locorum».

⁴⁵ «sit et esse *consuevit* comunis Pergami», «exercere *consuevit* illam iurisdictionem», «homines omnes predicte vallis (...) *consueverunt* attendere omnia precepta (...) comunis Pergami» [i corsivi sono nostri].

⁴⁶ Viene impiegato il verbo di *distringere*: «distringunt se sub potestate Pergami».

⁴⁷ L'atto del 15 marzo 1235 ritorna in due occasioni sul pagamento dell'imposta diretta, il fodro: «et quod *fodrantur* per comune», «poni eis *fodrum* pro comuni et eos illud solvere comuni Pergami».

⁴⁸ «veniunt Pergamum si eis mittitur per potestatem».

⁴⁹ Dovranno infatti comportarsi «sicuti alii homines virtutis Pergami».

⁵⁰ A chi non pagherà l'imposta diretta verrà comminata una multa e un provvedimento di bando: «quia dabatur bannum illis qui illud fodrum non solverant».

⁵¹ L'atto dichiara che «si precipitur per servitores comunis Pergami consulibus illorum locorum ut veniant Pergamum, quod venunt attendere precepta et statuta comunis Pergami».

dell'obbedienza che doveva esser prestata al presule, anche qui per consuetudine («more solito»), come ancora ricordava nel 1214 un rogito rivolto ai consoli di Gromo⁵².

Il processo di uniformizzazione amministrativa dell'alta Valle Seriana al resto del territorio appare oramai concluso: compresi nella giurisdizione cittadina, per i valligiani si prospetta l'obbligo di sottomettersi alle medesime prestazioni degli altri residenti *rustici* del contado. Anche il comune di Gromo, emerso nel tornante tra XII e XIII secolo dalla generica *valle Ardesii seu Gromi* ed individuato come struttura a sé stante, viene parificato agli altri comuni rurali della *virtus Pergami* e costretto ai medesimi oneri ed esazioni. Si capisce pertanto come, avendone possibilità ed occasione, esso possa aspirare ad una più elevata condizione istituzionale, come accadrà soltanto una trentina di anni dopo, con l'ottenimento di uno status eccezionale per l'area, quello di borgo o, per dirla con un altro termine, di borgofranco.

Dalla curia de Ardexie et vallis all'affermazione dei centri dell'alta valle

Si è detto che il frazionamento della originale entità della *curia de Ardesie et vallis* in una serie di entità comunali autonome, dotate di proprie pertinenze, territori, monti, valli, è fatto indubitabilmente accaduto nel primo terzo del Duecento. Già il rapido accenno nel *Rotulum episcopatus Bergomi* del 1193 ai comuni distinti di Gromo e Valgoglio, poi il precetto vescovile del 1219 rivolto ai consoli dei due comuni, oramai separati, di Ardesio e di Gromo, e infine la documentazione prodotta durante la disputa tra autorità cittadine ed episcopato in tema di diritti minerari, che, seppur in maniera tralattizia, ribadisce questa distinzione.

Il processo sembra definitivamente concluso con gli ordinamenti cittadini primo duecenteschi (il cosiddetto *Statutum Vetus*), che per l'area elencano i comuni autonomi di Ardesio (*comune de Ardesie*), Gandellino (*comune de Ultradragone*), Gromo (*comune Grumelli de Gromo*), Valgoglio (*comune de Valle Gullii*), Valbondione (*comune de Bondione*)⁵³, tutti inseriti nella *facta de foris* di porta Santo Lorenzo (come detto, una delle quattro ripartizioni in cui, a fini fiscali, era stato suddiviso il territorio del contado). In base alle disposizioni statutarie, ognuno costituisce un'entità separata, composta da più di una dozzina di gruppi famigliari, i “fuochi” (anzi, ancora di più, in base agli elenchi di abitanti di Gromo e Valgoglio⁵⁴), e considerata fiscalmente autosufficiente. Ogni centro doveva sostenere *per se* i pagamenti dell'imposta diretta, il fodro, assegnata da Bergamo all'intero villaggio e poi ripartita al suo interno tra i singoli “fuochi”, nonché qualsiasi altra prestazione pecuniaria o corvee decisa dal capoluogo⁵⁵.

Probabilmente l'ultimo atto di questa separazione, una vera e propria “esplosione” dell'originale «curia de Ardexie» in una pluralità di comuni autonomi (i «comunia loci»), è l'accordo del 1246 (purtroppo pervenuto soltanto in una traduzione in volgare settecentesca) tra i tre comuni finitimi di Gromo, Gandellino (*Ultradragone* nelle fonti duecentesche) e Valgoglio sulla spartizione di propri beni collettivi⁵⁶, avvenuta «sotto l'attenta supervisione della città».

⁵² Presente nel *Rotulum Episcopatus Pergomi* in BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., di cui estratto a p. 190: «Dominum Iohannem dei gratia Pergamensem episcopum sub pena banni curie de Ardexie Zambono Fruscono et Martino Cugias consulibus comunis loci de Gromo precepit quod deberent nomine ipsius comunis dare gadium ei eius manu solito more; rogatum per Lanfrancum Sosenam die quinto exeunte novembre MCCXIII».

⁵³ *Lo statuto di Bergamo del 1331* cit., coll. II n. LIII, pp. 59-60 replicante l'*Excerptum* col. 2064 ult. c. dello *Statutum Vetus*. Benché quest'ultimo in coll. XII §11 indichi raggruppamento di Gromo e di Valgoglio in un solo comune, questo non appare in pratica avvenuto, dato che nella documentazione successiva le due entità territoriali agiscono sempre come comuni separati. Anche *Lo statuto di Bergamo del 1331* cit., riportando in coll. II §LVIII l'elenco dei comuni uniti in base alle norme duecentesche («item stuatuerunt [...] quod uniones comunium districtus Pergami sint firme, secundum quod facte erant per statuta vetera comunis Pergami»), omette di indicare un'unione tra Valgoglio e Gromo.

⁵⁴ Archivio di Stato di Bergamo, Fondo Notarile, cartella 2 registro 2, atto a p. 188 del 25. 5. 1290, notaio Viviano di Alberto Gatti: 69 abitanti maschi tra 18 e 60 anni per Valgoglio. L'atto è trascritto in NOBILI, *Nel comune rurale del Duecento* cit., p. 50 nota 98.

⁵⁵ Essi dovranno «obedire et sustinere per se fodra, honera et fationes comunis Pergami» in base alla norme in *Lo statuto di Bergamo del 1331* cit., coll. II §LVIII e coll. II §LVIII riprendenti disposizioni duecentesche.

⁵⁶ Concordia G.P.G. SCHARF, *L'autonomia 'alla prova del fuoco': Bergamo di fronte alle sue valli nella gestione dei diritti minerari dal XIII a metà del XIV secolo*, “Quaderni di Archivio Bergamasco” 1 (2007), pp. 13-29, p. 8: «Se si esamina poi il vicino centro di Gandellino, si può rilevare che esso nel Medioevo faceva parte di un raggruppamento più vasto, chiamato Oltredragone, comprendente un territorio comunque di modesta estensione, paragonabile ai comuni rurali adiacenti. È interessante notare che anche il comune di Oltredragone doveva dipendere a sua volta dal

Sono le aree di utilizzo non esclusivo, come boschi e pascoli, quelle che pongono i problemi maggiori quando si vuole dividerle in via definitiva mediante la tracciatura di confini lineari, come viene espressamente richiesto dalle disposizioni cittadine⁵⁷. In questi casi spesso si assiste ad un contrasto tra l'esigenza uniformante del capoluogo in materia di confini e le prassi mutevoli che erano in uso nelle diverse comunità locali. Per la città si tratta di disporre di documenti che attestino chiaramente le demarcazioni territoriali tra un comune e l'altro, in modo da impiegarli per l'attività di controllo giurisdizionale e fiscale del contado. Invece, i comuni rurali si trovano nella difficoltà di definire l'appartenenza di territori fin lì soggetti ad un uso promiscuo degli abitanti di due o più centri. La ripartizione, secondo criteri empirici e suscettibili di ogni contestazione, di territori che fino allora erano di uso collettivo faceva nascere facilmente contrasti che, ritardando gli accordi di confinazione, causavano l'intervento delle autorità centrali.

Dall'italianizzazione della prosa settecentesca, in cui è rimasta traccia dell'atto del 1246, si possono cogliere gli elementi di questo processo: gli abitanti dei tre comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino, si vedevano costretti a dividere a confinare le proprie terre collettive⁵⁸, e per questo si era aperta una controversia presso il vicario podestarile, *dominus* Guglielmo di Casalorizio⁵⁹. Il documento riporta i tre "strumenti di sindacato" (documenti di nomina di rappresentanti) attraverso cui le comunità eleggono gli addetti alla ripartizione (gli inviati «a dividere e sortare e terminare con gli homini di Gromo e quelli di Ultradragone le terre e possessioni»), che poi verrà confermata dagli altri membri del comune. In particolare i componenti dell'assemblea ristretta del comune di Gromo⁶⁰ hanno designato tre di Boario, contrada di Gromo ma che probabilmente possedeva propri beni comuni⁶¹, e uno di Casnigo quali «partitori e dividitori delle terre tutte e possessione del detto comune e delli [...] due comune de Valgolio et de Ultradragone», impegnandosi a rispettare le loro decisioni⁶². Oramai le istituzioni dell'area appaiono pienamente inserite nelle prassi giuridiche inerenti a questo tipo di atti: i comuni rurali si percepiscono come entità autonome, e i loro rappresentanti possono così accordarsi per rivolgersi a terzi conoscitori dell'area quali mediatori nelle contese relative alla delimitazione dei propri territori.

Come si vedrà oltre⁶³, con un esempio tratto da un documento del XIV secolo, e non in copia italianizzata, questi atti di confinazione assumono importanza per il racconto che fanno dei metodi, strumentali e simboli, messi in pratica allo scopo di definire i confini tra una comunità e l'altra. Elemento plastico, soggetto a contestazioni, modifiche e a tentativi di usurpazione, il confine rappresenta uno dei principali fattori costitutivi di una comunità, e si rende causa di una infinita produzione documentaria, allo scopo di ribadire integrità e limiti così come vengono "percepiti" dagli abitanti di un centro, spesso, in maniera differente da quelli dei comuni limitrofi.

I diritti signorili, dai vassalli dell'episcopato ai valligiani

frazionamento di un originario complesso maggiore, poiché fino al 1246 tale ente ebbe dei beni in comune con Gromo e Valgoglio, che furono suddivisi sotto l'attenta supervisione della città e nei quali non risultavano tuttavia compresi diritti minerari». Il documento del 1246 è conservato solo in un volgarizzamento del XVIII secolo in Archivio storico del Comune di Gromo, n. 13 («Questo è il libro della spettabile comunità di Gromo, nel quale si contiene tutti gli istromenti della medema») ff. 1-3.

⁵⁷ Si veda il caso della transazione del 1234 tra i comuni della media Val Seriana alla destra del Serio (Lefte, Cazano, Barzizza, Casnigo), e Gandino (unito con Cirano) relativamente al monte Guazza ed alla Valle dell'Agro esaminato in NOBILI, *Comuni montani e istituzioni urbane* cit.

⁵⁸ «si dovessero astringere e fossero astretti a dividere e sortare e terminare [...] le terre et possessione che havevano li tre comuni insieme». Anche i comuni di Almè e Sorisole, si dichiarano costretti (*astrecti*) nel 1234 dal podestà del capoluogo «ad confirmandum et terminandum teritorium terre suprascripti comunis», per cui si veda NOBILI, *Appartenenze e delimitazioni*. cit., p. 52 e sgg.

⁵⁹ Si tratta del vicario del podestà Bernardo da Sesso di Reggio del 1246, come da BELOTTI, *Storia di Bergamo* cit., p. 218.

⁶⁰ «in pubblica credenza et in publica congregazione del medesimo comune de Gromo al modo solito convocata e adunata e nemine contradicente di alcuno di essi».

⁶¹ A. GUALENI, *Il territorio del "Comune di Gromo" tra il 1331 ed il 1619*, in SILINI E PREVITALI, *Statuta de Gromo* cit., pp. 213-217.

⁶² «promettendo [...] di haver fermo e ratho tutto ciò che detti partitori di Gromo faranno».

⁶³ Si veda *infra*, cap. III. Per un confronto si rimanda alla seconda parte («Linguaggi e definizione dei confini nel secondo terzo del Duecento») di P.G. NOBILI, *Appartenenze e delimitazioni* cit., pp. 44-58.

La questione dei diritti vescovili merita di essere brevemente ripresa per una serie di fattori: l'eccezionale densità ed estensione della documentazione raccolta nei *Diplomata seu iura episcopatus* dell'Archivio Storico Diocesano, la complessità delle traiettorie istituzionali disegnate dalle fonti, il valore esemplare della vicenda per il tema dei rapporti tra signoria e *rustici* e, in un secondo tempo, tra signoria, comuni rurali e comune cittadino.

La lettura delle carte sulle prerogative signorili in alta Valle Seriana tra XII e primo terzo del XIII secolo mostra una situazione all'apparenza contraddittoria, con un gran numero di atti di riacquisto di prerogative da parte dell'episcopato, seguite da contratti di affitto o di rivendita⁶⁴. All'inizio del periodo considerato, come scrive François Menant, «il potere bannale era disperso nelle mani dei vassalli, come è spesso il caso delle signorie episcopali lombarde, sull'infeudazione dei quali sono fondate le clientele militari»⁶⁵. Era il risultato del coinvolgimento dell'episcopato di Bergamo nella «lotta per le investiture» e della larghezza di concessioni dei vescovi «scismatici», alla ricerca di una propria base locale di potere. Mutato il quadro politico, gli occupanti della sede vescovile oramai fedeli alla sede romana si proponevano di riprendersi ciò che era loro, forzando i detentori a compiere rinunce gratuite, o perlomeno vendite onerose.

L'origine del processo di ricomposizione è stato collocato dalla storiografia più risalente nel 1106, momento in cui il pontefice, sotto minaccia di scomunica, intima a chi abbia ricevuto feudo e benefici dai precedenti vescovi bergamaschi, scismatici e filoimperiali, ad una celere restituzione⁶⁶. Da allora si avviano gli atti di recupero, intensificandosi in particolare nell'ultimo trentennio del XIII secolo. Nel 1117 o nel 1118 il rappresentante di una allora importante famiglia di vassalli vescovili, Guala di Solto, rimette al presule possedimenti e diritti da lui detenuti in varie località, tra cui la Valle di Ardesio e Valgoglio, seguito nel 1145 dal congiunto Aripando di Solto⁶⁷. Nel 1157 vengono guadagnati dall'episcopato beni e diritti, sempre della «valle di Ardesio» (espressione che, come visto, fino al XIII secolo comprendeva l'intera alta Valle Seriana), finiti al monastero di Santa Giulia di Brescia che a sua volta *per feudo* li aveva concessi a propri vassalli minori, i *vexiliferri* di Zuconno⁶⁸. Nel 1164 segue il riacquisto di diritti e decime in «valle di Ardesio» che erano stati fin lì goduti da Sozzo Atroni e nipote⁶⁹.

È tuttavia nel momento del vescovato di Guala (1167-1186) che si intensifica la produzione di questi atti (denominati «refutazioni», rinunce), con la famiglia dei Moizoni (1178) che rinuncia a feudo, diritto di levare l'imposto diretta (fodro), giurisdizione e altri diritti nella zona (da Ardesio in su, per l'alta val Seriana)⁷⁰, con Pietro di Castello (1179)⁷¹ che abbandona i suoi feudi, sempre siti nella «valle di Ardesio», col recupero da parte episcopale della giurisdizione civile sulla valle nei confronti di Oberto da Vimercate⁷², con le abdicazioni ai feudi in zona da parte di Atto di Archidiacono, di famiglia consolare bergamasca (1178)⁷³, e della potente stirpe dei Colleoni⁷⁴

⁶⁴ Sulla questione, MENANT, *Campagnes lombardes* cit., pp. 756-757

⁶⁵ MENANT, *Les chartes de franchise* cit., p. 253

⁶⁶ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. X; RONCHETTI, *Memorie storiche della città e chiesa di Bergamo*, Bergamo, 1818 (ed. anast., Brembate Sopra 1975), II, p. 14

⁶⁷ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. XI e trascrizione del *Rotulum episcopatus* a p. 196, atto dell'anno 1118, RONCHETTI, *Memorie storiche* cit., II, p. 29. Sulla fortuna del lignaggio dei da Solto che, a partire dal *castrum* di Solto, presso il lago d'Isèo, conseguito nel 1056, riescono ad accumulare feudi vescovili in varie località del contado, senza però a trasferire questa influenza in città, si veda MENANT, *Campagnes lombardes* cit., pp. 644-646 e genealogia a p. 904.

⁶⁸ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., pp. XIV-XV.

⁶⁹ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. XV.

⁷⁰ Sui Moizoni, BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. XV e trascrizione del *Rotulum episcopatus* alle pp. 190-191; MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 724 nota 204, M.T. BROLIS, *Un monastero assalito dagli uomini, ignorato dagli storici e ricostruito dalle monache. S. Maria di Valmarina presso Bergamo (secoli XII-XV)*, in *Chiesa, vita religiosa, società nel medioevo italiano. Studi offerti a Giuseppina De Sandre Gasparini*, a cura di M. ROSSI e G. M. VARANINI, Roma, 2005, pp. 121-137, pp. 126-127 (testamento di dominus Girardo Muizoni).

⁷¹ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. XV.

⁷² BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., pp. 8-9.

⁷³ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. 15. Sugli Archidiacono breve accenno in MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 652.

(1180), relativamente a tutto ciò detenevano nel territorio della valle *de Ardexie*, e in particolare a Valbondione⁷⁵. Sono poi i membri di un altro rilevante gruppo familiare, i Rivola⁷⁶, a dismettere a favore del presule quanto posseggono nella intera «valle di Ardesio» e in particolare nelle località di Gromo e di Grumello (1183 e 1195)⁷⁷, così come faranno una ventina di anni dopo con i diritti da loro detenuti (indicati come diritti di feudo e gastaldatico) sulle terre e soprattutto sulle locali vene d'argento nell'area (1214), che erano rimaste in loro godimento⁷⁸.

L'azione del presule bergamasco è tuttavia sollecitata da lettere papali, quella del 1106 menzionata dal Ronchetti, e imperiali, poiché nel 1189 Enrico IV concede all'episcopato l'autorità di riprendersi diritti e beni nella valle, confermandone nel contempo la giurisdizione. In tutte queste occasioni si tratta dello sradicamento, lungo e difficoltoso⁷⁹, di quelli che François Menant opportunamente definisce «isolotti giurisdizionali su gruppi di uomini o insiemi di terre»⁸⁰, detenuti soprattutto da potenti famiglie cittadine (Archidiacono, Colleoni, Rivola, Albertoni⁸¹)⁸². Di tale recupero l'episcopato fa un utilizzo eminentemente economico, mirando da un lato a monetizzare i diritti signorili riconquistati, dall'altro a riservare a sé i proventi del grande affare dell'alta valle, le miniere di ferro e d'argento, in particolare quella del monte Secco e di Ardizzone, vicino al fiume Serio presso Gromo, o, forse, presso Gromo San Martino («qui est in ripa Serii prope Grumo»)⁸³.

Per i vescovi si pone infatti il problema di ottenere una remunerazione più consistente e regolare dalle recuperate prerogative feudali che gravavano sui valligiani (consegne di animali e prodotti agricoli, obbligo di fornire pasti, oneri di realizzazione di opere pubbliche⁸⁴). La soluzione viene trovata tramite l'investitura a questi ultimi in cambio di una cifra complessiva o, meglio, di pagamenti annuali, chiamati semplicemente «affitti» (*fictum, fictum pro fodro*⁸⁵). Le concessioni tuttavia non comprendono il diritto di alta giurisdizione (il «districtus»), che per l'intera area rimane riservato all'episcopato, come quasi tutte le carte di investitura si premurano di ribadire⁸⁶.

Fra la dozzina di atti di trasformazione dei diritti in affitti rimasti, che sono concentrati in un ventennio (uno nel 1179, due nel 1180, uno ciascuno nel 1182 e nel 1183, due nel 1185, quattro nel 1189, uno nel 1197 e infine uno nel 1199)⁸⁷, ve n'è qualcuno che mostra bene la metamorfosi delle

⁷⁴ Sui Colleoni si rimanda alle notizie in BATTIONI, *Osservazioni sul reclutamento e la circolazione di podestà bergamaschi in età comunale*, in *I podestà dell'Italia comunale* a cura di J. C. MAIRE VIGUEUR, Roma, 2000, pp. 113-139, pp. 130-131.

⁷⁵ Sui Colleoni: BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., trascrizione del *Rotulum episcopatus* a p. 192.

⁷⁶ Sui Rivola, G. BATTIONI, *Osservazioni sul reclutamento* cit., pp. 135-136.

⁷⁷ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. XX e p. XXIV.

⁷⁸ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. XXVIII e cessione del 12 aprile 1213 in Archivio Storico del Comune di Gromo, Museo delle Pergamene.

⁷⁹ L'assassinio *de gladio* del vescovo Gregorio viene letta a ragione della determinazione di quest'ultimo nella politica di recupero di terre e prerogative episcopali in BROLIS, *Un monastero assalito dagli uomini* cit., pp. 123-124.

⁸⁰ MENANT, *Les chartes de franchise* cit., p. 253.

⁸¹ Sugli Albertoni, di lignaggio consolare e *capitanei* di Vertova, in media Valle Seriana, si veda si veda G. TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Valle Gandino ed ai suoi statuti*, in «Archivio storico lombardo» 7 (1880), pp. 5-17, p. 14; BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., pp. XIX-XX; MENANT, *Campagnes lombardes* cit., pp. 652 e p. 754 nota 319; P. MAINONI, *Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo*, Cavallermaggiore, 1994, p. 45.

⁸² Vi è un caso di passaggio diretto, come da BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., pp. XVII-XVIII, in cui si concede a tre abitanti del posto alcune terre e usi che erano tenuti «ab omnibus hominibus de casa Moizoni».

⁸³ Come ipotizza MENANT, *Pur une histoire médiévale* cit.

⁸⁴ Per fare un esempio: «fodro, pasto, denaro, agnello vacca, amescere et de omni alia condicione, prestacione, dacione, exactione seu usancia».

⁸⁵ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., e trascrizione del *Rotulum episcopatus* a p. 182, atto del 1185.

⁸⁶ «preter de districtu quod ipse dominus [Episcopus] secundum consuetudinem de Ardexie in se reservartur» in BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., e trascrizione del *Rotulum episcopatus* a, p. 189, atto del 1189.

⁸⁷ Si tratta delle concessioni del 1179 a tre della valle di Ardesio (BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. XVII, Diplomata F. 53), del 1180 a Cucconi di Ardesio (p. XVIII, F. 54), a Morando Bucelle di Ardesio (Barachetti p. XVIII, F55), del 1182 a Culazolo di Ardesio (pp. XIX-XX, F. 61), del 1183 a 6 abitanti di Bondione (P. XX e trascrizione del *Rotulum episcopatus*), del 1185 ad abitanti di Ludrigno, presso Ardesio in fondovalle (P. XXI e f. 65), dei Cacciamali di Ardesio (p. XXI e F. 66), nel 1189 investitura a Buccio di Prestino e fratelli di Ardesio (p. XXIII e F. 67), a Anderlino Pelliricule (p. XXIII, F. 68), i de Falecto ed altri (p. XXIII, F. 69), Mauro Prestinario (p. XXIII, F70), nel 1197 a Vuasino Varino e altri e nel 1199 ancora a quelli di Lutrino (p. XXVI e trascrizione del *Rotulum episcopatus*).

prerogative signorili in rendite monetarie: un'investitura al posto degli oneri signorili prevede il pagamento di tredici denari *veteri* all'anno, di cui sette versati *pro fodro*, l'imposta diretta di derivazione imperiale che l'episcopato aveva di diritto di levare per sé⁸⁸. Un'altra rimarca espressamente la trasformazione del fodro in affitto: il concessionario verserà annualmente una cifra convenzionale, in cambio della quale l'episcopato gli rimetterà il diritto di riscuotere il prelievo diretto⁸⁹. In questo processo si può inserire sia la già ricordata vendita nel 1179 dei diritti signorili agli uomini di Ardesio e valle per 200 lire⁹⁰, sia quella di 4 anni dopo (3 febbraio 1183) al comune ed ai consoli di Valbondione, – località che evidentemente si era allora costituita in entità autonoma –, di tutti i redditi e diritti detenuti dal vescovo (affitti, diritto di pasto e albergheria, usi e condizioni eccetera). Anche in questa occasione non è compresa la *iurisdictio*, consistente nell'amministrazione dell'alta giustizia e delle cause con i forestieri, nonché la fedeltà alla signoria vescovile, che di norma doveva essere prestata da tutti gli abitanti di Valbondione di età compresa fra 15 a 70 anni⁹¹.

Riassumendo, dopo la parcellizzazione della giurisdizione nella valle a favore di alcune famiglie (tra cui potenti stirpi cittadine), il suo lento riacquisto, durato in pratica lo spazio di un secolo, si accompagna alla monetizzazione degli svariati diritti signorili minori negli ultimi vent'anni del XII secolo (come specificato sopra, pasti, albergherie, prestazioni, esazioni, usi, fornitura di bestiame etc.). Si tratta di introiti che scaturiscono da una nuova e rapida polverizzazione di investiture sul territorio in cambio di pagamenti cumulativi, detti "affitto" (*fictum*) o "fodro" (*fodrum*), effettuati ora da intere comunità, ora da singole famiglie della zona. Questi ultimi di norma sono piccoli proprietari, ser e figli di ser, che con la variazione dei canoni e delle tariffe di giustizia previste dagli accordi di cessione, assumevano così uno statuto, temporaneo, distinto da quello degli altri abitanti della valle⁹².

Il processo di recupero messo in atto dall'episcopato presenta due conseguenze decisive, di cui la prima riguarda lo *status* delle comunità della zona. È infatti nel momento di dover trattare col vescovo che appaiono le prime testimonianze di organizzazioni locali, il "comune della valle di Ardesio", che comprendeva come detto tutta l'alta valle e, subito dopo, i singoli comuni rurali, Ardesio, Valbondione, Valgoglio e Gromo. Non si tratta di mera circostanza dettata da motivi di conservazione documentaria, ma della risposta dei gruppi locali alle sollecitazioni del presule, interessato a ottenere pagamenti certi e consistenti dalle comunità. Tuttavia, se all'inizio del XIII secolo la ripresa dei diritti signorili era felicemente conclusa, e l'episcopato si trovava davanti a una regione riempita da tante comunità di *rustici* con cui stabilisce accordi e transazioni, proprio questa situazione risulterà – ed è la seconda, inattesa conseguenza – molto favorevole ad un terzo, emergente soggetto, il comune cittadino, quando questi vorrà inserire il territorio montano nel suo costituendo contado.

Il controllo del contado, dal vescovo al comune: una riflessione

La lunga e, almeno temporaneamente, redditizia strategia episcopale in alta valle – l'uniformazione della giurisdizione e l'affitto dei diritti minori – va letta in una prospettiva più ampia del solo rapporto con gli abitanti della zona. Essa, infatti, farà suo malgrado da presupposto

⁸⁸ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., atto del 29 maggio 1183 a p. 107: Guala investe Culazono de Ardesio.

⁸⁹ «dando annuatim episcopatui solitum fictum et solitas conditiones, preter quam remisit ei fodrum», in BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., atto del 1 gennaio 1183 A p. 108, Guala investe presbitero Tapino di 3 appezzamenti in valle.

⁹⁰ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., doc. n. VI alle pp. 9-14.

⁹¹ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., atto del 24 febbraio 1269 a p. 147 che riporta al suo interno l'atto del 1183, investitura ai consoli di Bondione «de omnibus fructibus et redditibus et obventionibus quas habet episcopatus et ei pertinet in loco et territorio seu curia de Bondelione in integrum [...] in plano et montibus, in fictis, pastis et alberghariis et aliis condicionibus et iuribus aliis, pro quibus rebus ipsum comune de Bondione consuevit dare fictum episcopatui libras quinque et mediam imperialium», per atto del 3 febbraio 1183, «et insuper de tota iurisdictione et toto districtu illius loci et hominum illius loci et curie de Bondelione». Sulla pratica di obbligare i *rustici* a prestare giuramenti di fedeltà proprio in un momento in cui la giurisdizione del vescovato soccombeva davanti a quella cittadina, POLONI, *Storie di famiglia* cit., pp. 25-26 (caso dei comuni della Val Borlezza e della Conca della Presolana); in generale sulle giurisdizioni signorili: MENANT, *Campagnes lombardes* cit., pp. 701-707.

⁹² F. MENANT, *Les chartes de franchise* cit., pp. 239-267, p. 252.

all'instaurazione della giurisdizione comunale in un'area che è certo geograficamente lontana dal centro, ma anche molto importante per l'intero distretto. Per motivi politici, in primo luogo per la presenza ad inizio XII secolo di numerose forme di dominio signorile, e per ragioni economiche, ossia i diritti di estrazioni mineraria, di lavorazione e smercio dei metalli, che costituiscono la vera ricchezza, e nel caso dell'argento immediatamente spendibile, della regione.

È noto come l'attacco del capoluogo alle prerogative vescovili nelle valli tocchi i diritti più sensibili e remunerativi, quelli di prelievo (fodro), di giustizia (*iurisdictio*) e di sfruttamento delle vene metallifere. Relativamente rapida⁹³, un trentennio, l'offensiva conosce il momento di maggior tensione tra gli anni Venti e Trenta del Duecento, in concomitanza col generale "progetto di distrettuazione" del territorio bergamasco. A differenza dell'opinione del Barachetti⁹⁴, ritengo però che il comune di Bergamo abbia "preparato il terreno" a questa iniziativa fin almeno dalla metà del XII secolo, esercitando una presenza politica in alta Val Seriana, territorio privilegiato a ragione delle sue ricchezze minerarie, rispetto ad altri settori.

Non è casuale che fin dal 1144, per venire a capo della lite sulle vene di ferro del monte Secco, il vescovo Gregorio e i valligiani si rivolgano alla mediazione dei consoli di giustizia cittadini (i «*consules civium Pergamensium*», in numero di nove tra cui uno *iudex* Arnaldo che è anche estensore del rogito)⁹⁵. I consoli, convocati dal vescovo come mediatori⁹⁶ e convenuti al suo palazzo, si risolvono, come visto sopra, per i diritti dei valligiani.

È tuttavia a partire dall'ultimo ventennio del secolo che l'appello alle autorità cittadine si fa ricorrente e, infine, necessario. Nel 1180 il vescovo Guala e una famiglia di Ardesio, i Ricardi, ricorrono alla mediazione di un console di Bergamo, Giovanni da Desenzano, per decidere della proprietà di alcuni appezzamenti in valle⁹⁷: pure in tale occasione, appellandosi al giuramento delle parti⁹⁸, il console (ancora *in palatio episcopi*) si volge contro l'autorità del presule, deliberando in maniera a lui sfavorevole. Diverso è l'esito di un'altra vertenza con alcuni cittadini successiva di pochi anni (siamo nel 1184), in cui, sempre per questioni di possedimenti fondiari in zona, si chiede l'intervento dei magistrati urbani; stavolta il loro intervento vedrà il vescovo vincente⁹⁹.

Se la sede episcopale, in materia di proprietà fondiarie contese, deve fare appello alle autorità cittadine, è singolare che ciò accada anche per dar forza ai provvedimenti emanati verso gli abitanti della zona. È ciò che accade nel 1194 quando il presule, per conferire effettività ad un suo precetto (i cui contenuti purtroppo non sono precisati) rivolto ai consoli del comune di Ardesio, è costretto a ricorrere all'organizzazione del comune urbano¹⁰⁰. Il vescovo otterrà un'ordinanza da parte dei consoli di Bergamo («*ex parte consulum de Pergamo*»), comunicata ai rappresentanti di Ardesio da un messo e resa vincolante sotto pena di bando («*sub pena banni*»). I consoli, il messo, ed il bando sono, ovviamente, tutti comunali, *comunis Pergami*, e solo all'autorità di questa istituzione devono la propria efficacia.

Lo stesso avviene addirittura a livello amministrativamente inferiore. Nel 1196, per reagire ad alcuni confronti di valligiani che attaccavano armati le sue miniere d'argento, il vescovo non si indirizza ai suoi gastaldi in zona, il cui intervento si è probabilmente rivelato inefficace, ma addirittura alle autorità locali, ai *consules vallis Ardeschie*¹⁰¹.

⁹³ Si veda bibliografia citata *supra*, nota 1.

⁹⁴ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. XII « la collocazione periferica della valle [...] favorisce l'autonomia degli abitanti che sanno puntualmente gestire, a proprio uso e consumo, i rapporti con il potere centrale geograficamente lontano e politicamente inefficace ».

⁹⁵ Si rimanda ancora a BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., atto n. V del marzo 1145 alle pp. 8-9. Sulla funzione dei consoli di giustizia nel XII secolo si veda l'analisi all'interno di G. DE ANGELIS, *Poteri cittadini e intellettuali di potere. Scrittura, documentazione, politica a Bergamo nei secoli IX-XII*, Milano, 2009.

⁹⁶ I consoli sono «*concorditer electi [...] ad hanc litem definiendam*».

⁹⁷ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., pp. XVIII-XIX: si tratta di terre in territorio di Ardesio.

⁹⁸ L'atto ricorda come «*omnia sacramenta dominus episcopus facere renuit*».

⁹⁹ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. XX.

¹⁰⁰ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. XXV e trascrizione del *Rotulum episcopatus* alle pp. 198-199.

¹⁰¹ In particolare un valligiano «*venit super gastaldiones illius argenti armata manu facientem in eis asaltum eos euntes pro facto argenti*» in BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. XXV e trascrizione del *Rotulum episcopatus* a p. 195.

Una sentenza del 1211 di un console di giustizia di Bergamo, Guglielmo da Poltrignano, mostra ancora una volta che la giurisdizione del vescovo acquista effettività soltanto attraverso i canali del comune. In questo caso si tratta degli uomini di un tronco laterale dell'alta valle, la località Zanetta di Val Canale, che hanno occupato recentemente quei luoghi e che si reclamano esenti da ogni onere verso l'episcopato¹⁰². È un magistrato di Bergamo ad ordinar loro di sottomettersi all'autorità del presule e dei suoi inviati¹⁰³. Della questione appare interessante anche il lato fiscale: per definire l'attribuzione della giurisdizione i testimoni interpellati da parte episcopale portano in primo piano il tema del prelievo, ricordando come gli inviati del vescovo raccogliessero da «quelli della Zanetta» l'imposta diretta, il fodro, ogni tre anni, a loro volontà¹⁰⁴.

Ancora più rilevante è un atto del 1217¹⁰⁵, in cui l'affidamento da parte del presule e dei suoi gastaldi e vicari all'organizzazione cittadina appare completo: stavolta l'episcopato porta davanti ai magistrati urbani una vertenza con un tale Alberto Parizoli di Gromo, accusato di non aver versato l'affitto delle miniere vescovili, da lui sfruttate per una quindicina di giorni. Il giudice Marco Albarini, deliberante dal *palatio comunis Pergami* da poco edificato¹⁰⁶, dà piena ragione alle tesi di parte episcopale e dispone per la condanna dell'abitante di Gromo. Il Parizoli viene multato, iscritto nel libro dei bandi del comune di Bergamo (il cosiddetto «*liber bannorum comunis Pergami*» di lì a poco detto “*Bos*”) secondo quanto richiesto dai vicari di vescovo, e spinto ad adempiere al versamento tramite l'intervento dei servitori del comune stesso. Sono infatti questi ultimi che, in base agli ordini dei rettori cittadini, prescrivono all'inadempiente di seguire quelle consuetudini della «curia e valle di Ardesio», ritenute pienamente vincolanti in tema di affitti¹⁰⁷. Ciò vale tanto più per la disputa con i locali comuni rurali di Ardesio e Gromo del 1219 sopra esaminata¹⁰⁸, risolta tramite una sentenza del magistrato comunale che avrebbe ristabilito il temporaneo “distretto” del vescovo sull'area.

In ciascuna delle occasioni sopra ricordate il vescovo si è trovato a rivolgersi agli organi del comune di Bergamo (o alle autorità locali, da esso dipendenti) per attuare disposizioni di ogni tipo, penale, obbligazionario e pecuniario. La giurisdizione del presule pare trovarsi compressa in una posizione mediana tra l'organizzazione locale, – la comunità della «valle di Ardesio» e, in un secondo momento, i comuni rurali formati entro di essa (Gromo, Ardesio, Valgoglio, Gandellino, Valbondione) –, e l'autorità cittadina, ricorrendo, a seconda delle occasioni e come farebbe un qualunque proprietario dell'area, ad entrambe le estremità di questa catena¹⁰⁹. La reiterata necessità di fare appello alle magistrature comunali svuota la *iurisdictio* episcopale di sostanza e efficacia, come apparirà evidente anche alle stesse autorità urbane, che presto si decideranno a sfruttare a fondo questa debolezza.

A partire dal quarto decennio del Duecento, con la disputa sugli “statuti minerari” del 1235, sono gli ordinamenti del comune di Bergamo (indicate quali «precepta et ordinamenta») a divenire gli unici vevoli in alta Valle Seriana. In base ad essi, le leggi cittadine devono venir rispettate dai residenti e dagli uomini del vescovo (come insegna la causa del 1217), così come già avviene per

¹⁰² Secondo l'atto, da una trentina di anni. L'episodio è ricordato anche in MENANT, *Campagnes lombardes* cit., p. 142 nota 399.

¹⁰³ «se distringerent et destringere deberent per dominum episcopum e facere racionem per eum et suos missos» in BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., pp. 14-27 doc. VII del 11 giugno 1211: sentenza di quelli della Zanetta di Val Canale

¹⁰⁴ I gastaldi vescovili «exigunt fodrum ab hominibus vallis Ardesii qui sunt de fodro [...] in omni tercio anno, si volunt».

¹⁰⁵ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. XXIX e atto del 26 giugno 1217 alle pp. 30-31.

¹⁰⁶ R. RUSSEL, *Il Palazzo della Ragione di Bergamo riconsiderato*, in «Archivio storico bergamasco», 11 (1991), pp. 7-34, p. 20; MENANT, *Bergamo comunale* cit., p. 44 nota 107.

¹⁰⁷ L'atto del 1217 indica che «rectores comunis Pergami [...] dederunt parabolam servitoribus comunis Pergami ut faciant precepta secundum consuetudinem et usantiam curie et vallis Ardesii».

¹⁰⁸ Nel primo paragrafo.

¹⁰⁹ Sulla questione si veda P. GRILLO, *Comuni urbani e poteri locali nel governo del territorio in Lombardia (XII-inizi XIV secolo)*, in *Contado e città in dialogo* cit., pp. 41-81, pp. 57 ssg.; MENANT, *Campagnes lombardes* pp. 518 ssg. In parallelo ai comuni rurali, anche le vicinie sembrano «soffrire sempre più, a partire dalla fine dell'età comunale, il ruolo di veicoli di trasmissione delle esigenze del comune» come da MENANT, *Bergamo comunale* cit., p. 36 nota 75; A. MAZZI, *Le vicinie di Bergamo*, Bergamo, 1884, p. 68.

tutti gli altri abitanti della *virtus Pergami*. I testimoni interpellati nella vertenza mineraria mostrano di ignorare che la valle sia stata mai sottoposta alla giurisdizione vescovile, né che spetti al presule dirimere le controversie tra le località della zona. A loro parere «tutta la giurisdizione di questi luoghi, comuni e persone e cose della valle è del comune di Bergamo»¹¹⁰, che la esercita abitudinariamente¹¹¹. È per consuetudine che gli abitanti dell'area rispettano le disposizioni urbane, come viene riportato nelle dichiarazioni del 1235 impiegando gli stessi esatti termini dell'atto del 1217¹¹², e ciò da dieci, venti anni prima, e addirittura a memoria d'uomo. L'altra consuetudine che sarebbe stata in vigore, quella della «curia e valle di Ardesio» (la «consuetudo et usantia curie et vallis Ardesii»), viene apertamente ignorata, anche in tema di diritti minerari: il vescovato appare alla stregua di un proprietario tra gli altri, e le sue prerogative signorili o mancano di effettività, oppure sono da tempo vendute o affittate.

La contesa del 1235 non fa che sancire una situazione di fatto ed incontrovertibile, come dimostra che il suo atto finale, la sentenza del vescovo Guala di Brescia favorevole alla parte episcopale, rimarrà praticamente lettera morta¹¹³. Lo stesso vescovo di Bergamo proseguirà nell'impiegare le autorità cittadine allo scopo di salvaguardare i propri interessi nell'area, nonostante i contrasti che hanno portato alla scomunica dei vertici del comune e all'interdetto della città¹¹⁴. Già pochi anni dopo (1248), per ottenere da alcuni valligiani inadempienti il canone di locazione delle proprie miniere d'argento, il presule deve ricorrere al magistrato urbano che, attraverso un servitore locale, prescrive loro di soddisfare celermente l'obbligazione, minacciando l'emanazione di un bando *comunale*¹¹⁵: nonostante nel 1242 fossero confermati al presule i propri diritti, anche in materia di giurisdizione, relativamente allo sfruttamento di alcune miniere, le controversie coi valligiani si risolvono sempre grazie all'intervento cittadino¹¹⁶.

Per la vertenza del 1248 il servitore del comune di Bergamo agisce certamente a partire dall'istanza dei gastaldi vescovili, Landolfo e Folco di Terzo, ma trae la sua autorità dalle decisioni di un giudice urbano, portandole nella stessa Gromo (l'atto è rogato *in plaza de Gromo*). Non è poi casuale che anche l'alta giurisdizione e la "fedeltà", che il vescovo, dopo la concessione del 1183, si era tenuto nei confronti degli abitanti della cosiddetta *curia de Bondione*, oramai prive di sostanza, vengano di lì a poco (1269) monetizzate con una remunerativa, 216 lire da versarsi in 18 anni, cessione al locale comune rurale¹¹⁷.

In conclusione, nel corso del XII secolo in alta Val Seriana l'episcopato ha portato avanti due progetti diversi e complementari: il recupero dell'alta giurisdizione, condotto durante l'intero periodo tramite una lunga e sapiente attività di estirpazione degli "isolotti signorili" e, negli ultimi due decenni del secolo, l'omogeneizzazione dei prelievi, mediante la trasformazione in canoni unitari dei tanti oneri che gravavano sui valligiani. Si tratta tuttavia di azioni che, decise per venire incontro ad esigenze economiche e di razionalizzazione gestionale¹¹⁸, condurranno a un risultato inatteso.

Nel momento in cui danno avvio all'ambizioso programma di controllo del contado (primo terzo del XIII secolo), sono infatti le autorità comunali di Bergamo, – che nella «valle di Ardesio» costituivano già il principale riferimento per la risoluzione delle controversie –, a cogliere i frutti

¹¹⁰ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., doc. n. XV del 14 giugno 1235 alle pp. 43-51: «sit et esse consuevit comunis Pergami, et non episcopatus Pergami».

¹¹¹ «comune Pergami exercet et exercere consuevit illam iurisdictionem honorem et districtum in ipsa et per ipsa vallem».

¹¹² «homines [...] vallis [...] devent et consueverunt attendere omnia precepta et statuta et ordinamenta».

¹¹³ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. XXXI.

¹¹⁴ Al provvedimento concorre ovviamente il passaggio allo schieramento fredericiano, BAIETTO, *Il papa e le città* cit., p. 301.

¹¹⁵ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., atti n. XIX del 30 e 31 maggio 1248 alle pp. 62-65.

¹¹⁶ Si veda BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., pp. XLIV-XLVI, che già rilevava come la sovrapposizione della giurisdizione comunale a quella vescovile portasse i valligiani ad opporsi ad ogni diritto della curia, tanto che questi ultimi devono venir necessariamente sostenuti dalle autorità urbane.

¹¹⁷ BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., atto del 24 febbraio 1269 a p. 147.

¹¹⁸ Nel 1189 il vescovo Lanfranco ottiene dall'arcivescovo di Milano l'autorizzazione a vendere e locare i propri beni e possessioni per saldare i grandi debiti contratti dall'episcopato, come da BARACHETTI, *Possedimenti del vescovo* cit., p. XXII.

della attività di durata secolare dei presuli orobici. Infatti, in alta Valle Seriana si trovano dinnanzi ad una porzione di territorio resa giurisdizionalmente uniforme e, soprattutto, che pian piano è stata svuotata da quei soggetti, i signori laici, potenzialmente eversivi per qualsivoglia progetto di “distrettuazione”.

Vinto lo scontro con l’episcopato, il governo centrale può svolgere agevolmente una pervasiva funzione di disciplinamento nei confronti di ciascuno degli interlocutori rimasti (valligiani, comuni rurali, proprietari cittadini e, tra di essi, lo stesso vescovo). La debole rete dei gastaldi vescovili viene rimpiazzata dall’organizzazione comunale, centrale e periferica, dotata di competenza esclusiva in ogni settore (giudiziario, fiscale e amministrativo). Gromo e i comuni rurali dell’area, coinvolti nel progetto del capoluogo, in quel brevissimo giro di anni si dovranno dotare di un’organizzazione permanente (ufficiali elettivi, statuti, scritture amministrative e atti di confinazione) che conferirà alle comunità un’identità collettiva dalla durata plurisecolare. Il passaggio di giurisdizione dal vescovo alle autorità comunali era avvenuto, e la supremazia di queste ultime viene ricordata come istituita da “tempo immemorabile” nel momento in cui (1235) esse si scagliano contro le ultime, e molto redditizie, prerogative dell’episcopato, quelle sulle miniere di argento.

Il risultato è ancora che, nel corso dei restanti decenni del Duecento, le comunità della valle organizzate nei comuni rurali, così come le più potenti famiglie vassallatiche vescovili che detenevano proprietà e feudi in Val Seriana (Rivola, Colleoni, Bonghi¹¹⁹), vedranno il centro del potere spostarsi dal palazzo del vescovo a quello del comune cittadino. Di lì fino ai torbidi di fine XIII secolo il gioco politico per le comunità dei valligiani si ridurrà ad un dialogo, esclusivo e spesso ad una sola direzione, con le autorità centrali, mentre per i lignaggi più importanti, schierati in fazioni reciprocamente ostili, si trasformerà nel tentativo di condizionare i vertici dell’organigramma comunale, o di occuparne direttamente i posti di comando.

¹¹⁹ Per le proprietà e prerogative dei Bonghi in valle Seriana si veda F. MENANT, *Come si forma una leggenda familiare: l’esempio dei Bonghi* in “Archivio bergamasco” n. 2, 1984, pp. 9-27; G. BATTIONI, *Per la storia della società bergamasca tra Duecento e Trecento: la famiglia Bonghi*, tesi di dottorato di ricerca, Università degli studi di Milano, anno acc. 1989-1992; P.G. NOBILI, *Comuni montani e istituzioni urbane* cit.; per quelle in Val Borlezza A. POLONI, *La Val Seriana superiore nel XIV e XV secolo: problemi aperti e prospettive di ricerca* in *Bergamo e la montagna* cit.